**DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33**

**Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica**

**da COVID-19. (20G00051)**

*(GU n.125 del 16-5-2020)*

Vigente al: 16-5-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha

dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove

disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando

adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla

diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della

giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte

le misure limitative della circolazione all'interno del territorio

regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi

degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree

del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della

situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di

trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a

quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali

possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a

specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di

adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico

effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per

l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi

di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli

spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.

19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,

secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio

epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento

dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la

Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente

confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora

alle persone sottoposte alla misura della quarantena per

provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive

al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al

ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo

destinata.

7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento

dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti

con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli

altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o

aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di

qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di

carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni

attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al

pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base

dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite

con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del

decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche

aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il

rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.

19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di

efficacia.

13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione

superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,

nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento

adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi

nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento

o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati

a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,

produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei

principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati

ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma

16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee

guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che

non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione

dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle

attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con

cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei

propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di

adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,

all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione

civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In

relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul

territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del

Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali

modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.

19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della

salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,

rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui

all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni

del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in

attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione

amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa

nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la

sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o

dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura

ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del

2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da

autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le

violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono

irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto

dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del

comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la

reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre

la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una

durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria

e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria

definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di

reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione

amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella

misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del

codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura

di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260

del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio

2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti

dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni

interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede